

Sulla formazione giuridica degli italici e dei romani

di [Enrico Pantalone](#)

Fondamentale ed interessante nello studio delle varie società italiche e di quella romana, quindi delle loro istituzioni e del loro modo di crearne i presupposti, è la conoscenza dell'attività giuridica e del diritto esistente nelle stesse pur nella in una forma arcaica, in quanto testimonianza scritta in varie forme "riportata" rispetto a quel periodo storico.

Andando a rileggere ciò che è in nostro possesso non possiamo altre che riscontrare, ad esempio, che la società romana, almeno inizialmente, con ogni probabilità non fece altro che "codificare" usi e consuetudini proprie del territorio on cui evolveva la sua civiltà ed in quello circostante, quindi, sostanzialmente quello delle popolazioni che man mano sottometteva e sconfiggeva o con cui veniva a contatto: in fondo a ben guardare erano "norme" che valevano tanto per le popolazioni etrusche, quanto per quelle d'origine greca quanto ovviamente per quelle latine.

Erano consuetudini molto semplici, basate su un "diritto" che aveva come fine quello di salvaguardare la società agricola e dedita all'allevamento soprattutto, almeno a fino tutto il VI secolo, cioè nell'età in cui a Roma si procedette, con l'introduzione della scrittura, alla composizione del testo, ma soprattutto nell'età in cui ci fu un brusco cambiamento del modo di vivere: mutarono i rapporti tra la campagna e la città e quindi si dovettero escogitare norme più in linea per una società che avanzava molto più velocemente rispetto a quella di qualche secolo prima.

Nella Magna Grecia non s'ha certamente innumerevoli notizie riguardo grandi legislatori che ispirarono invece altre popolazioni, anche perché coloro che dettavano le istituzioni giuridiche potevano contare su consuetudini e costituzioni già avviate che facevano riferimento a quelle delle città d'origine da cui provenivano i colonizzatori, cioè dalle città/stato elleniche.

Quindi, in questo caso possiamo parlare di un adattamento continuo e progressivo nel tempo, frutto di un ottimo lavoro di pensatori locali tra cui spiccava la figura del severo Zaleuco che scrisse nel VII aC un compendio di leggi per la popolazione della Locride, tutte improntate ad una rigida salvaguardia delle usanze locali e soprattutto ad una moralità indiscutibile, spesso al limite dell'insopportabilità per la popolazione.

In realtà nelle leggi scritte di quel tempo si riflettevano tutti i pregi e tutti i difetti di una popolazione non ancora ben amalgamata tra la "vecchia" aristocrazia coloniale greca e la "nuova" aristocrazia locale che ambiva ad un allargamento degli orizzonti economici e sociali, quindi per quest'ultima risultava incomprensibile il divieto di commerciare, per esempio, in manufatti "stranieri".

La legislazione s'adattava così in maniera piuttosto stretta all'espansione marittima che stava prendendo piede proprio a quei tempi: era quindi una legislazione molto etica e persecutoria, che metteva dei paletti ben visibili.

Dalle varie leggi si può così dedurre che queste consuetudini formassero nella nascente civiltà romana, certamente il nocciolo duro rispetto alle successive codificazioni (si veda a questo proposito la formula *ubi civitas ibi ius*, per esempio).

Sicuramente la scrittura ebbe un impatto notevole nelle istituzioni giuridiche, essa cominciò ad essere utilizzata dal VI secolo e permise un'ulteriore e decisivo passo in avanti per la codificazione di tutte le particolarità cittadine e rurali che animavano la concreta vita giuridica e religiosa del territorio, importante anche quest'ultimo aspetto perché comunque la religione aveva un impatto fondamentale nel diritto del tempo.

Tutto ciò dona indubbiamente più un aspetto che potremmo definire "rurale" piuttosto che "cittadino" per il momento, quindi in pratica l'ambivalenza si giocava sull'impossibilità del contrasto tra *fas* e *mos*, cioè tra lecito e consuetudine nella proliferazione di individui che andavano contro gli interessi comuni della gente.

Comunque bisogna dire che Roma fece sempre intendimento sulla *fides* per regolare gli accordi giuridici una volta conquistato e sottomesso un territorio rivale: cioè propagandava la lealtà e la fedeltà come fattore inscindibile per la normalizzazione della vita dei vinti in senso romano, leggi comprese, per questo diverse consuetudini pur distanti dalla mentalità dei vincitori venivano mantenute per diverso tempo prima d'essere integrate o sostituite con quelli vigenti nella capitale.

Ciò non accadeva in breve tempo, quello che interessava a Roma nell'immediato era l'adeguamento alla politica estera, quella interna veniva rispettata se la *fides* veniva mantenuta costantemente.

Una volta fornita la leva annuale Roma si riteneva soddisfatta e lasciava spesso le istituzioni amministrative e quelle religiose completamente libere d'agire seguendo le consuetudini locali tra le popolazioni antiche italiche, non si pagavano nemmeno dei tributi particolari e questo soddisfaceva normalmente il patriziato locale che finì per appoggiare interamente successivamente le istituzioni romane.

Quindi, per molti dei popoli italici la formazione del proprio stato fu più naturale che giuridica, esso si basava su retaggi spesso antichi che non permisero un'evoluzione maggiore di quella che poi essi raggiunsero, viceversa per i romani fu determinante la concezione stesso dello stato in forma istituzionale, quindi redatta in termini di diritto, il che presupponeva a priori interessi che dovevano toccare tutto il popolo e non solo poche oligarchie aristocratiche, nemmeno la funzione spirituale poteva avere una preminenza se non era diretta a beneficio generale.

Questo in sostanza era la *Res Publica*, si pensava al passato per non ripetere errori o per sostenere la saggezza degli avi ma nel contempo ciò che si creava istituzionalmente doveva essere sempre a vantaggio di chi sarebbe venuto dopo.

Nel decidere una legge il romano si sentiva responsabile per le generazioni future e questo lo rendeva insensibile a qualsiasi sacrificio la funzionalità dell'istituzione avrebbe richiesto in termini finanziari, spirituali e militari.

Questo modo di agire e pensare portò al fatto indiscutibile che Roma non fu mai uno stato totalmente dedicato alla guerra come altre civiltà più o meno coeve o precedenti, del resto basterebbe guardare ed analizzare giuridicamente la complessità della dichiarazione per arrivare ad uno stato di conflitto per comprendere quale responsabilità i governanti ritenevano fosse loro dovere amministrare per il bene comune della popolazione.

Ciò significa in altri termini quale buona stabilità sociale avesse raggiunto la repubblica, perché soltanto in presenza di affidabilità interna e pacificazione multietnica, l'assetto giuridico avrebbe potuto raggiungere livelli così alti, pensiamo invece se l'integrazione non fosse avvenuta nei tempi che conosciamo, l'instabilità avrebbe certamente causato delle diversificazioni nelle strategie politiche ed anche militari con conseguenze magari del tutto negative.

La formazione giuridica del cittadino romano è dovuta senz'altro anche ai numerosi scontri sociali che avvenivano all'interno della città, dopo l'esperienza monarchica, perché la società andava diventando sempre più complessa e soprattutto si formavano i "nuovi" ricchi pur se plebei: oggi essi sarebbero definiti borghesi, allora erano più semplicemente coloro che costruivano le prime officine anche di trasformazione o i commercianti che distribuivano il prodotto lavorato nelle altre province, essi non erano patrizi, ma reclamavano giustamente diritti più consoni alla loro posizione nella società e di conseguenza all'effettiva partecipazione governativa.

Appariva così chiaro che la formazione giuridica diventava una disciplina non solo apprezzata ma quasi imposta come studio, tutti dovevano essere a conoscenza dei loro diritti oltre che dei doveri primari, questo diede sempre una linea di condotta di tipo legalitario, si combatteva con l'esercito perché esso non era mai messo in discussione e nessuno si permetteva d'usare metodi violenti per ottenere cambi di leggi necessarie per portare i plebei nella "camera di comando", gli argomenti per i cambiamenti erano i grandi sacrifici che tutto il popolo faceva in tempo di guerra.

Del resto fin dalle prime magistrature appare chiaro che quelle romane possedevano ben più vasti poteri d'azione rispetto per esempio a quelle greche cosa del tutto normale visto che le prime restavano in carica solamente un anno e si rendevano di fatto indipendenti dai vincoli di controllo cosa che non avveniva invece nel secondo caso.

Quindi il magistrato romano, essendo di fatto il solo a poter convocare assemblee pubbliche, necessitava di un particolare rapporto con il popolo, doveva comprenderne gli umori e valutare cosa fosse meglio fare in un determinato frangente, sostanzialmente egli agiva in funzione delle richieste delle necessità popolari o di pubblica utilità, se non vi fosse stata preparazione da parte del cittadino e partecipazione ciò non sarebbe stato possibile, le assemblee sarebbero rimaste come quelle di altra civiltà coeve poco inclini alla crescita dal punto di vista giuridico.

La formazione giuridica del romano partiva sempre dall'esempio di chi l'aveva preceduto e coerentemente sperava d'esercitare verso chi sarebbe venuto successivamente la stessa forma d'esempio appresa ed eventualmente implementata: si trattava quindi di una forma di conoscenza e di trasmissione, cioè far sì che si potessero perpetrare i caratteri sociali ed istituzionali comuni alla popolazione.

Tutto sommato ciò era se vogliamo anche presunzione, perché si creava intorno alla società romana l'alone di eternità, di una società che avrebbe mai conosciuto il declino, così questa presunzione diventava uno stimolo al perseguimento di una struttura istituzionale sempre coerente con il progresso della civiltà.

Il *maiestas populi* appariva quindi un logico presupposto nel modo di pensare dell'ideologia giuridica romana: il concetto della prevalenza dell'interesse comune di fronte a quello particolare era sempre identificato chiaramente nello svolgersi della quotidianità sul territorio e soprattutto lo si poteva vedere ancor più chiaramente di fronte alle istituzioni, un occhio era rivolto alle generazioni passate, gli avi fondatori ed un occhio era rivolta ai nuovi territori da romanizzare, nuove esigenze e nuovi principi per dominare senza avere problemi.

Così, seguendo la prassi del *maiestas populi*, il romano partendo da una base giuridica antica e consolidata cercava d'adeguare l'istituzione al tempo in cui viveva e con una certa lungimiranza verso il futuro tenendo sempre presente le esigenze dello stato e non del singolo, così egli svolgeva una funzione precisa e propulsiva nei confronti dello stato, partecipando attivamente alla promozione ed alla partecipazione collettiva della sua grandezza.

[Home Page Storia e Società](#)